

REGOLAMENTO

IN MATERIA DI TUTELA DEL

SEGRETO TECNICO E

COMMERCIALE

(ai soli fini della gara farmaci 2021)

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL SEGRETO TECNICO E COMMERCIALE

(ai soli fini della gara farmaci 2021)

SOMMARIO

Premesse

Cap. I PRENESSE ED OGGETTO

Art. 1 Premesse

Art. 2 Oggetto

Cap. II OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 3 Obblighi della stazione appaltante

Art. 4 Conservazione degli atti di gara

Cap. III DIRITTI DEGLI OFFERENTI

Art. 5 Diritti degli offerenti

Cap. IV CLAUSOLA DA INSERIRE NEL DISCIPLINARE DI GARA PER I SEGRETI TECNICI E/O
COMMERCIALI

Art. 6 Informativa a cura dell'offerente

Cap V PARTE FINALE

Art. 7 Normativa

Art. 8 Responsabile del procedimento

Art. 9 Responsabile accesso agli atti amministrativi

Art. 10 Responsabile per la privacy

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL SEGRETO TECNICO E COMMERCIALE

(ai soli fini della gara farmaci 2021)

Indecast srl ha predisposto il seguente documento denominato "Regolamento in materia di tutela del segreto tecnico e commerciale" (nel seguito anche regolamento), nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'amministrazione controllante in applicazione del Regolamento disciplinante i controlli interni delibera C.C. n. 14/2013, art. 27, commi 1 e 2.

Premesso che il presente regolamento produce i suoi effetti esclusivamente all'interno della procedura denominata "Gara Farmaci 2021";

Considerato,

- che il D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), come integrato e corretto dal D.Lgs 56/2017 (disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50), tutela il segreto tecnico e/o commerciale nelle procedure di appalto, sopra e sotto soglia comunitaria;
- che l'art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio), c. 6, 2° periodo, D.Lgs 50/2016, per appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione che riguardano le capacità tecniche e professionali, riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di "richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali";
- che l'art. 35 (Accesso agli atti e riservatezza) c. 5, lett. a), D.Lgs. 50/2016, recita "fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali".
- che il D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) all'art. 6 (Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione della società a controllo pubblico), c. 3, lett. a), precisa che "Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale".

ART. 1

(Premesse)

1) La precedente parte narrativa è da intendersi, a tutti gli effetti, quale parte integrante e sostanziale del regolamento.

Art. 2

(Oggetto)

1. Il regolamento tutela il segreto tecnico e/o commerciale specificatamente e dettagliatamente dichiarato dagli offerenti, nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, inerente la procedura di appalto denominata in sintesi "gara farmaci 2019"

2. Il segreto tecnico e/o commerciale, al di là del nome riferito alle varie fattispecie, deve costituire di per sé un patrimonio unico di utilità aziendale tale da consentire un vantaggio competitivo per l'offerente in buona fede e che il relativo titolare ponga in essere un serio criterio di protezione delle stesse.

3. Trattasi, pertanto, di un insieme organico di informazioni e strumenti ricompresi nei segreti tecnici e/o commerciali, caratterizzati da segreto e patrimonio proprio del relativo titolare, considerato globalmente o nella precisa configurazione e articolazione delle sue competenze intangibili o tangibili, non note ai terzi concorrenti e non facilmente accessibili, relativamente alle quali opera la tutela prevista dal presente regolamento.

4. I segreti tecnici e/o commerciali, quindi, sono capaci di offrire al suo titolare ragionevoli prospettive concorrenziali (in quanto mantenute segrete) e come tali esattamente esplicitati all'interno dell'offerta quale misura da intendersi ragionevolmente adeguata per mantenerle segrete.

Capitolo II

OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 3

(Obblighi della stazione appaltante)

1. La stazione appaltante tutela il segreto tecnico e/o commerciale di cui al precedente articolo 2, in coerenza con la tutela in tal senso riservata dalla legge.

2. Tale obbligo si estende al RUP, ai commissari di gara, ai propri organi istituzionali ed alle figure che a vario titolo, verranno coinvolte e nella procedura di appalto al quale il presente regolamento trova applicazione.

Art. 4

(Conservazione degli atti di gara)

1. Indecast srl conserverà per dieci anni i documenti oggetto di gara presso la propria sede nel rispetto della privacy e della tutela del segreto tecnico e/o commerciale, fermo restando ogni ipotesi di scioglimento o di operatività di detta società.

Capitolo III

DIRITTI DEGLI OFFERENTI

ART. 5

(Diritti degli offerenti)

1. Agli offerenti sono garantiti i diritti che la legge riconosce a tutela del segreto tecnico e/o commerciale.

Capitolo IV

CLAUSOLA DA INSERIRE NEL DISCIPLINARE DI GARA PER I SEGRETI TECNICI E/O COMMERCIALI

Art. 6

(Informativa a cura dell'offerente)

1. Sarà cura dell'offerente, inserire nella busta "A" le seguenti informazioni e specificazioni riconducibili a quanto disposto dall'art. 53. C. 5, lett. a), D.Lgs. 50/2016, il quale recita: "Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali".

2. In relazione a quanto specificato nel precedente comma, l'offerente darà specificatamente e dettagliatamente atto:

- che sussiste il "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi";
- che spetta all'offerente dichiarare quali informazioni, fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscono segreti tecnici e/o commerciali.
- che spetta all'offerente, nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, motivare e comprovare la sussistenza di informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali, indicando, in tal senso, se trattasi di brevetto nazionale o unionista proprietario ovvero delle altre fattispecie;
- che sarà a cura dell'offerente dichiarare l'esatto oggetto (rectius: perimetro) del segreto tecnico e/o commerciale;

(ai soli fini della gara farmaci 2021)

- che sarà a cura dell'offerente indicare la fonte giuridica di tutela di tale segreto, da individuarsi nella L: 633/1941 (Legge sul diritto d'autore); nel D.Lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), e relativo regolamento di attuazione di cui al D.Lgs. 33/2010 (Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), come, tra l'altro, modificato (detto codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99); atteso che il D.Lgs: 140/2006 (Attuazione della direttiva 2004/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale) ha attuato la direttiva 2004/48/CE, e che il D.Lgs. 78/2006 ha attuato la direttiva 98/44/CE, negli artt. da 2575 a 2594 e 2598, c. 3, codice civile, negli artt. 622 e 623, nel codice penale, connessi regolamenti CE, Convenzione di Unione di Parigi, Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, Patent Cooperation Treaty, ecc.;

- che esiste il codice etico di Indecast srl;

- che le sopraccitate dichiarazioni saranno rilasciate dal legale rappresentante dell'offerente (o procuratore, in tal senso allegando copia conforme fotostatica non autenticata della procura) ai sensi del DPR 445/2000 ed allegando copia di un documento di riconoscimento leggibile in corso di validità;

- che in assenza di dichiarazioni circa la sussistenza di segreti tecnici e/o commerciali da parte dell'offerente Indecast srl non procederà a richiedere ulteriori specificazioni al riguardo.

L'offerente dovrà evidenziare all'interno della istanza di ammissione e documentazione amministrativa (busta A), il documento e la parte del medesimo (titolazione, pagina, ecc.) e contenente informazioni che costituiscono segreto tecnico e/o commerciale.

Capitolo V

PARTE FINALE

Art. 7

(Normativa)

1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle normative unioniste e nazionali poste a tutela

Art. 8

(responsabile unico del procedimento)

1. Ricopre il ruolo del RUP (e relative modalità di contatto) il soggetto indicato nel disciplinare di gara di cui trattasi.

(ai soli fini della gara farmaci 2021)

Art. 9

(Responsabile accesso agli atti amministrativi)

1. Ricopre il ruolo in epigrafe il soggetto indicato nel disciplinare di gara.

Art. 10

(Responsabile per la privacy)

1. Ricopre il ruolo in epigrafe il soggetto indicato nel disciplinare di gara.

Art. 11

(Norma di rinvio sistematico)

1. Le disposizioni di legge e gli ulteriori provvedimenti normativi richiamati nel presente regolamento si intendono riferiti sia al provvedimento originario che alle eventuali intervenute modifiche e/o integrazioni.

Castiglione delle Stiviere, lì 07/06/2021

Il RUP sig.a Daniela Sorlini, previa visione del presente regolamento in materia di tutela del segreto tecnico e commerciale e ritenendolo conforme alla vigente normativa ne condivide e ne assume integralmente il contenuto ad ogni effetto.

IL RUP


Handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower-left quadrant of the page.